



Prot. 0223607

Verona 14/11/2022

Al Servizio Veterinario Regione Veneto
Rio Novo – Dorsoduro, 3493 Venezia
Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Verona

Ai rappresentanti della filiera avicola
UNAITALIA: unaitalia@legalmail.it
ASSOAVI: assoaviuovascarl@pec.it
AVA: associazionevenetaavicoltori@pec.it

e p.c.:

Al Ministero della Salute
DGSAFV- Ufficio III

Al Centro Epidemiologico Regionale - SCS4
dell'IZS delle Venezie

Servizi Veterinari delle Aziende Aulss
Regione del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zona di protezione e sorveglianza a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico.

Si trasmette copia del dispositivo dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto 136 del 5 agosto 2022, che istituisce sul territorio della provincia di Verona zone soggette a restrizioni per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità.

Distinti Saluti



Il Direttore UOC Sanità Animale
Dott. Fabrizio Cestaro



Prot. 0223607

OGGETTO: Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Zevio (VR).

Il Direttore del Servizio Sanità Animale:

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

Visto il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo della malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTA la comunicazione del 13 Novembre 2022 effettuata da parte dell'IZS delle Venezie inerente la positività per influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nell'azienda cod.az. IT097VR109;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITA l'Unità di Crisi Regionale in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'azienda coinvolta e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente;

Tenuto conto della Deliberazione del Direttore Generale n. 781 del 20/10/2021, con cui si delega il Direttore U.O.C. Sanità Animale all'emanazione di disposizioni restrittive, di biosicurezza e di controllo delle malattie nei confronti degli allevamenti colpiti da emergenza veterinaria di tipo epidemico;

DISPONE

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'istituzione di una zona di protezione con un **raggio di 3 Km** dall'allevamento cod.az. 097VR109 nel Comune di Zevio (VR). La zona di protezione comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**A- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)**

Nella zona di protezione di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento³ preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al *punto D*;
4. L'autorità competente, in base ad un'analisi del rischio, dispone e supervisiona lo smaltimento delle carcasse delle specie sensibili (uccelli) in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009;
5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di protezione sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di protezione, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione affinché avvenga:
 - a) senza soste o operazioni di scarico nella zona stessa;
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili.
8. Qualsiasi prelievo di campioni per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria negli stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili situati nella zona di protezione è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente;
9. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di protezione e al suo interno siano:
 - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
 - b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;

Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria;

**ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA**

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di **10 Km** dall'allevamento sede di focolaio nel Comune di Zevio (VR). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

B- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
4. È vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al punto D;
5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza affinché avvenga:
 - a) senza soste o operazioni di scarico;
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili.
8. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di sorveglianza e al suo interno siano:
 - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
 - b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;

Le pulizie e la disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria;

**C- MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA)**

Gli operatori assicurano che:

1. Gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. Venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti;

D- DEROGHE

La deroga ai divieti di cui alle zone di Protezione e Sorveglianza è rilasciata dall'autorità competente Regionale, in conformità al decreto 136/2022 del 05 Agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. 2020/687, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSVE, secondo la procedura seguente:

Tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email a:

sanita.animale@regione.veneto.it, mettendo in copia: crnia.parerederoghe@izsvenzie.it.

Ogni richiesta deve indicare:


- motivo movimentazione (macellazione/ da vita...)
 - cod.az. azienda di partenza
 - macello (o cod.az. azienda) di destinazione
 - numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare
 - data prevista per la movimentazione
-
- Tutte le misure del presente dispositivo, sono immediatamente applicabili e restano vigenti per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta.
 - I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento
 - Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione Influenza Aviaria
 - I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.
 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica;



Il Direttore UOC Sanità Animale
Dott. Fabrizio Cestaro



Mappa Zone di Protezione e Sorveglianza Focolaio HPAI 2022



**ALLEGATO A****Zone di Protezione**

CODICE AZIENDA	COMUNE
071VR060	SAN GIOVANNI LUPATOTO
073VR014	SAN MARTINO BUON ALBERGO
073VR034	SAN MARTINO BUON ALBERGO
073VR057	SAN MARTINO BUON ALBERGO
073VR176	SAN MARTINO BUON ALBERGO
073VR178	SAN MARTINO BUON ALBERGO
073VR184	SAN MARTINO BUON ALBERGO
073VR185	SAN MARTINO BUON ALBERGO
073VR188	SAN MARTINO BUON ALBERGO
073VR191	SAN MARTINO BUON ALBERGO
073VR194	SAN MARTINO BUON ALBERGO
097VR108	ZEVIO
097VR110	ZEVIO
097VR112	ZEVIO
097VR119	ZEVIO
097VR123	ZEVIO
097VR148	ZEVIO
097VR150	ZEVIO



ALLEGATO B

La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE AZIENDA	COMUNE
007VR003	BELFIORE
007VR004	BELFIORE
007VR012	BELFIORE
012VR067	BOVOLONE
012VR075	BOVOLONE
016VR003	BUTTAPIETRA
016VR041	BUTTAPIETRA
016VR073	BUTTAPIETRA
016VR090	BUTTAPIETRA
017VR003	CALDIERO
017VR004	CALDIERO
017VR005	CALDIERO
017VR006	CALDIERO
017VR013	CALDIERO
021VR012	CASTEL D'AZZANO
021VR032	CASTEL D'AZZANO
021VR039	CASTEL D'AZZANO
028VR010	COLOGNOLA AI COLLI
028VR014	COLOGNOLA AI COLLI
039VR005	ILLASI
039VR006	ILLASI
039VR017	ILLASI
040VR054	ISOLA DELLA SCALA
040VR504	ISOLA DELLA SCALA
040VR506	ISOLA DELLA SCALA
040VR519	ISOLA DELLA SCALA
042VR001	LAVAGNO
042VR002	LAVAGNO
042VR005	LAVAGNO
042VR008	LAVAGNO
042VR013	LAVAGNO
042VR032	LAVAGNO
042VR033	LAVAGNO
042VR035	LAVAGNO
055VR085	OPPEANO
055VR088	OPPEANO
055VR095	OPPEANO
055VR101	OPPEANO
055VR104	OPPEANO
055VR112	OPPEANO
055VR139	OPPEANO
056VR013	PALÙ
056VR016	PALÙ
056VR017	PALÙ
056VR018	PALÙ
064VR069	RONCO ALL'ADIGE

CODICE AZIENDA	COMUNE
064VR073	RONCO ALL'ADIGE
064VR074	RONCO ALL'ADIGE
064VR094	RONCO ALL'ADIGE
064VR096	RONCO ALL'ADIGE
071VR029	SAN GIOVANNI L.
071VR030	SAN GIOVANNI L.
071VR031	SAN GIOVANNI L.
071VR033	SAN GIOVANNI L.
071VR038	SAN GIOVANNI L.
071VR042	SAN GIOVANNI L.
071VR043	SAN GIOVANNI L.
071VR044	SAN GIOVANNI L.
071VR063	SAN GIOVANNI L.
071VR069	SAN GIOVANNI L.
071VR073	SAN GIOVANNI L.
071VR074	SAN GIOVANNI L.
073VR001	SAN MARTINO B.A.
073VR007	SAN MARTINO B.A.
073VR008	SAN MARTINO B.A.
073VR012	SAN MARTINO B.A.
073VR022	SAN MARTINO B.A.
073VR024	SAN MARTINO B.A.
073VR030	SAN MARTINO B.A.
073VR033	SAN MARTINO B.A.
073VR070	SAN MARTINO B.A.
073VR170	SAN MARTINO B.A.
073VR172	SAN MARTINO B.A.
073VR179	SAN MARTINO B.A.
073VR186	SAN MARTINO B.A.
073VR193	SAN MARTINO B.A.
091VR028	VERONA
091VR038	VERONA
091VR044	VERONA
091VR061	VERONA
091VR082	VERONA
091VR090	VERONA
091VR108	VERONA
091VR127	VERONA
091VR130	VERONA
091VR134	VERONA
091VR142	VERONA
091VR171	VERONA
091VR172	VERONA
091VR252	VERONA
091VR317	VERONA
091VR327	VERONA

REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
Codice Fiscale e P. IVA 02573090236
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC Servizio Sanità Animale

CODICE AZIENDA	COMUNE
091VR399	VERONA
091VR588	VERONA
091VR589	VERONA
091VR595	VERONA
091VR607	VERONA
091VR622	VERONA
091VR624	VERONA
091VR811	VERONA
097VR009	ZEVIO
097VR098	ZEVIO
097VR099	ZEVIO
097VR100	ZEVIO
097VR101	ZEVIO
097VR106	ZEVIO
097VR111	ZEVIO
097VR113	ZEVIO
097VR116	ZEVIO
097VR118	ZEVIO
097VR120	ZEVIO
097VR124	ZEVIO
097VR174	ZEVIO

